

# **Convenzione per la gestione associata del Controllo di gestione**

**CONVENZIONE FRA I COMUNI CONVENZIONE FRA I COMUNI DI GEMMANO, MONDAINO, MONTESCUDO - MONTE COLOMBO, MONTEGRIDOLFO, SALUDECIO, SAN CLEMENTE E L'UNIONE DELLA VALCONCA, PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE (ART. 147, 196, 197 e 198 del D.Lgs. 267/2000 - decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. a )**

**Art. 1**  
**OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni della Valconca, per brevità chiamata Unione, della gestione in forma associata e coordinata della funzione CONTROLLO DI GESTIONE (artt. 147, 196, 197 e 198 del D.lgs.267/2000 - decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. a).

La gestione associata prevede l'istituzione di un servizio strategico e propedeutico al conferimento delle funzioni e al monitoraggio dell'andamento delle risorse e dell'output. Il servizio associato deve analizzare e valutare decisioni, procedure e azioni idonee a migliorare i risultati e la coerenza dei comportamenti organizzativi con gli obiettivi utili a soddisfare i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi pubblici.

2. In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività inerenti:

- a) Programmazione e Performance: supporto/coordinamento per la redazione di documenti obbligatori per tutti i Comuni (referto del controllo di gestione, relazione Consip, etc..) – unico sistema di definizione degli obiettivi(progetti/programmi e di indicatori per Comuni e Unione, unico sistema di collegamento programmi progetti DUP Comuni-Unione;
- b) Analisi: analisi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi dei Comuni e dell'Unione dei Comuni associati.

3. Il Controllo di gestione Associato (C.d.g.A.) si intende in particolare come il sistema operativo e informativo finalizzato ad indirizzare le attività ed i comportamenti organizzativi verso gli obiettivi prestabiliti e ad ottimizzare la gestione economica attraverso la verifica periodica e infrannuale:

- a) delle modalità di acquisizione e utilizzo delle risorse;
- b) dei risultati effettivamente conseguiti;
- c) dei livelli di funzionalità di ciascun servizio e di ciascun ente nel suo complesso.

4. Le finalità perseguite attraverso la gestione associata del Controllo di gestione sono nello specifico:

- a) supportare il processo decisionale degli organi di governo;
- b) realizzare economie di scala nella gestione dei servizi;
- c) razionalizzare i processi amministrativi e di gestione;
- d) consentire il raffronto sistematico (benchmarking) delle prassi amministrative nell'ambito dell'Unione ai fini del miglioramento e della razionalizzazione nell'uso

delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

5. Il Controllo di gestione è lo strumento teso ad assicurare una migliore e più efficiente gestione dei servizi pubblici locali e delle risorse pubbliche ed ha i principali *stakeholder* nei responsabili dei servizi, negli organi di governo politico-amministrativo e nei cittadini.

6. Le risultanze del controllo sono pubblicate secondo i termini di legge nelle relative sezioni dell'Amministrazione trasparente.

7. I Comuni e l'Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l'effettività e l'integralità del conferimento all'Unione delle funzioni e delle attività di cui all'art. 1, comma 2.

8. Il Consiglio dell'Unione, provvede ad adottare specifico regolamento per l'esercizio della funzione coordinato con le disposizioni dei regolamenti vigenti presso i singoli Comuni incidenti sulla funzione medesima. Il regolamento o la previsione adottati disciplinano le diverse modalità di controllo previste dal testo unico degli enti locali, con particolare riferimento al controllo di gestione nei confronti dei Comuni e dell'Unione stessa.

9. Le attività previste dalla presente convenzione per l'ufficio di controllo di gestione associato risultano essere:

a) redigere il referto di controllo di gestione;

b) impostare un unico sistema per la definizione degli obiettivi/progetti/programmi e indicatori per comuni e unione;

c) analizzare efficienza, efficacia ed economicità dei servizi dell'Unione dei Comuni, tramite la rilevazione dei costi dei servizi e supportare le dette analisi per i servizi dei Comuni aderenti;

d) coordinare l'attività di verifica del grado di realizzazione degli obiettivi di gestione/esecutivi contenuti nei documenti di programmazione dei Comuni aderenti finalizzati alla valutazione dei risultati, a supporto delle attività degli OIV/Nuclei di Valutazione;

e) fornire i dati e i report utili alla definizione delle scelte di controllo strategico dell'ente;

f) fornire le informazioni necessarie a supportare le decisioni di natura economica, gestionale e organizzativa;

g) supportare la semplificazione e la riprogettazione dei procedimenti amministrativi e dei processi organizzativi in un'ottica di miglioramento continuo;

h) predisporre e trasmettere alla Giunta dell'Unione, ed ai responsabili dei servizi,

nell'ambito delle rispettive competenze, i report di gestione sullo stato di attuazione degli obiettivi di gestione;

i) supportare l'OIV/Nucleo di valutazione dell'Unione o struttura analoga nell'esercizio delle sue funzioni in qualità di struttura tecnica permanente.

## **Art.2**

### **MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza dal 30 Giugno 2020 ed ha durata corrispondente a quella dell'Unione. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta ai sensi dell'art.7 comma 11 dello statuto dell'Unione.

3. In relazione agli ambiti funzionali di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite. Qualora l'assunzione di tali atti possa impattare sui bilanci dei singoli Comuni aderenti, le delibere deputate devono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito e dell'attestazione di copertura finanziaria, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

4. Restano in capo agli enti conferenti e agli organi che li rappresentano le potestà ad essi assegnate dalle norme di legge che non possono essere trasferite ad altro soggetto.

5. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti. In questi ultimi casi la rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'Unione.

6. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal comma 2, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

7. La Struttura Controllo di gestione dell'Unione, quale struttura organizzativa incardinata all'interno dell'organigramma dell'Unione, almeno nella fase iniziale, sarà dotata di un referente in ogni Comune, che assicurerà il presidio delle attività così come stabilite dal servizio Unione, il contatto diretto con l'ente di appartenenza e la sua realtà ed una adeguata circolazione delle informazioni. La Giunta dell'Unione potrà individuare una forma organizzativa con responsabilità di secondo livello per territorio o per materia assicurando adeguate forme di riferimento territoriale, ferma restando la responsabilità dell'unico Responsabile del Controllo di gestione dell'Unione (in caso di assenza fare riferimento ad altra figura dirigenziale).

8. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite o ad essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 6 della presente convenzione.

9. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.

10. Il Responsabile del CdG, in quanto unità operativa dell'Unione, viene nominato secondo le modalità conformi alla legge, allo statuto e al regolamento di organizzazione. Esso gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli per l'esercizio delle attività conferite; a lui faranno riferimento i referenti individuati in ciascun Comune compresi gli uffici dei presidi territoriali

11. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

12. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo all'ente. In questi ultimi casi la rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o dei singoli Enti.

13. Qualora sia necessario, per l'autorità giudiziaria, acquisire prova circa la sussistenza di crediti vantati da terzi nei confronti di uno degli enti conferenti per le funzioni oggetto della presente convenzione i Sindaci potranno delegare singoli dipendenti dell'Unione anche con

riferimento al personale assegnato al presidio territoriale di riferimento.

### **Art. 3**

#### **DOTAZIONE ORGANICA ED ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE**

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e nel rispetto delle disposizioni statutarie (vedi articolo 8 comma 2).

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti, dalla data di cui al precedente art. 3, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il distacco o il comando, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma della Struttura organizzativa CdG dell'Unione, articolato in unità operative stabilite dalla Giunta dell'Unione, vengono periodicamente verificati per garantirne l'adeguatezza all'espletamento della funzione nella sua interezza. Le variazioni relative al personale distaccato, comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

7. Il coordinamento delle attività del controllo spetta al Responsabile delle attività di coordinamento e analisi dell'Unione, sotto l'indirizzo del Presidente della Giunta. Il Responsabile delle attività di coordinamento e analisi dell'Unione provvede alla definizione delle attività dell'unità di controllo con atti di indirizzo, per assicurare il corretto funzionamento del servizio, anche sulla base delle istanze dei singoli comuni associati.

#### **Art. 4**

##### **DIREZIONE TECNICA DELLA STRUTTURA**

1. La direzione ed il coordinamento tecnico della struttura CdG dell'Unione spetta al Responsabile dei servizi finanziari dell'Unione. La struttura organizzativa può essere strutturata mediante istituzione di posizioni di responsabilità di 2° livello (unità operative/referenti) per territorio o per materia, presso uno o più enti, ferma restando la responsabilità unica del Responsabile dei servizi finanziari dell'Unione
2. Per la migliore organizzazione della Struttura, per assicurare il presidio delle attività e favorire le condizioni operative ed organizzative per lo svolgimento delle funzioni di presidio il Responsabile di cui al punto precedente potrà delegare, a norma di legge e di regolamento, lo svolgimento di funzioni ed attività alle unità operative.
3. I responsabili delle unità operative assicurano il collegamento con il Settore e il rapporto con l'ente di riferimento di cui costituiscono il referente per le materie oggetto del presente conferimento.

#### **Art. 5**

##### **COORDINAMENTO POLITICO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA'**

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività potendo predisporre anche relazioni periodiche sull'andamento della gestione assicurando la condivisione e la divulgazione presso i Comuni.
2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti all'attività è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.
3. Possono fare parte dei tavoli di cui al comma precedente del presente articolo, secondo gli indirizzi di dettaglio forniti dalla Giunta dell'Unione, i Sindaci, gli Assessori con deleghe coerenti alle problematiche oggetto di confronto, il responsabile dei servizi finanziari, le unità operative dei servizi interessati.
4. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti

dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita.

## **Art. 6**

### **RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE**

1. Le spese di costituzione del servizio e di avvio delle attività saranno a totale carico dell'Unione.
2. Il contributo derivante dal PRT per l'esercizio della funzione associata Controllo di gestione in Unione costituisce entrata vincolata al funzionamento dell'Ufficio Unico Associato per il CdG.
3. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi nell'ambito del controllo di gestione, a parità di costi.
4. Gli enti esterni richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfetaria prevista dalla Giunta dell'Unione, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.
5. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

## **Art. 7**

### **SEDE**

1. La sede dell'Ufficio CONTROLLO DI GESTIONE come tutte le sedi, i presidi e gli uffici è definita dalla Giunta dell'Unione nel rispetto delle indicazioni statutarie, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili, ai sensi dell'art. 7 comma 11 dello Statuto dell'Unione.
2. Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili di terzi, da mettere a disposizione dell'Unione.

## **ART. 8**

### **BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE**

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione, in concessione o in comodato d'uso, dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito di accordi fra Unione e Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione utilizza i beni concessi in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal bilancio di previsione e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa

per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

## **ART. 9**

### **DURATA E RECESSO**

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.
2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il recesso dall'Unione (art. 6bis co.4). Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della deliberazione consigliare adottata.
3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli enti conferenti.
4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
5. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere.
6. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

## **ART. 10**

### **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. La presente Convenzione deve essere attuata conformemente alla disciplina in materia di tutela dei dati personali.

2.L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente Convenzione.

#### **ART. 11**

#### **CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

#### **ART. 12**

#### **RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

#### **ART. 13**

#### **SPESE DI REGISTRAZIONE**

Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.